



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°76/2015

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata del 9 ottobre 2015 si svolgerà nel golfo di Trieste, nell'ambito degli eventi collaterali alla "47ª Barcolana", una regata per imbarcazioni della classe 2.4mR; che verranno condotte da persone diversamente abili;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 5 ottobre 2015 dall' A.S.D. Triestina della Vela, organizzatrice della suddetta manifestazione sportiva, tesa ad ottenere la disponibilità di alcune aree demaniali marittime ad uso pedonale di Riva Grumula, antistanti alla propria sede sociale, per destinarle al ricevimento degli atleti partecipanti alla regata e dei loro accompagnatori;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della sopra menzionata manifestazione sportiva;

ravvisata la necessità di predisporre nelle aree in questione alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di 7.10.2015;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 agosto 2015 n°298 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime site in Riva Grumula, indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono consentiti dalle ore **00.00 alle ore 23.59 del 9 ottobre 2015**:

- a) l'accesso, il transito e la sosta ai carrelli con le relative imbarcazioni dei partecipanti alla regata citata in premessa;
- b) l'accesso, il transito e la sola fermata ai mezzi di trasporto delle imbarcazioni carrellate per il solo tempo necessario al loro deposito e successivo ritiro.

Art. 2 – L' A.S.D. Triestina della Vela, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'utilizzo delle aree oggetto della presente Ordinanza;

2.2 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

2.3 – delimitare le aree in argomento e durante la permanenza serale e notturna dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

2.4 – osservare e far osservare nell’ambito dell’area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle attività svolte;

2.5 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione ed alle persone gravitanti all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l’adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, con particolare attenzione durante le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni con l’utilizzo di un’autogru - avvalendosi di personale della Società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come “panettoni” e “new jersey”) per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l’organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

2.7 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dell’utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì

- 8 OTT. 2015

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

L. COMMISSARIO

(Zeno D'Agostino)

Zeno D'Agostino

